

# COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

PROGETTO ESECUTIVO PER LA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA  
DELL'AREA UTILIZZATA A DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
IN LOCALITA' SARDELLA.

IMPORTO DEI LAVORI € 450.000,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di San Michele Salentino

PROGETTISTA: Geom. Mauro D'URSO

Tavola	Oggetto	Scala	Data
	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		settembre 2006

Data	Aggiornamento

# SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

Provincia di Brindisi

**OGGETTO: Lavori di bonifica e messa in sicurezza della ex  
discarica di rifiuti solidi urbani in località  
"Sardella".**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemila**.... il giorno ..... del mese di  
....., presso la residenza comunale di San  
Michele Salentino, nell'Ufficio di Segreteria, avanti di  
me dr. ...., Segretario del Comune di San  
Michele Salentino, autorizzato a ricevere gli atti del  
Comune, senza l'assistenza dei testimoni per aver i  
Signori intervenuti, d'accordo tra loro e con il mio  
consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono  
personalmente comparsi:

1)....., nato a ..... il  
..... e residente a ..... alla via  
....., civ. ...., che dichiara di intervenire  
in questo Atto esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse del Comune predetto (c.f. 81002890747) che  
rappresenta nella sua qualità di responsabile del settore  
....., che nel contesto dell'Atto verrà chiamato  
per brevità anche "Comune";

**NEL CASO DI SOCIETÀ**

2) ..... nato a ..... il

..... e residente a ..... alla via  
....., civ. ..., il quale interviene in  
questo Atto in qualità di ..... della ditta  
....., capitale sociale € .....,  
c.f. ...., con sede legale in  
..... alla via ....., civ. ...,  
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di  
Commercio di ..... al n. ...., che nel  
proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche  
**"Appaltatore"**.

**OPPURE, NEL CASO L'ATTO NON SIA SOTTOSCRITTO DAL LEGALE  
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

2) ....., nato a ..... il  
..... e residente a ..... alla Via  
....., civ. ..., il quale interviene in  
questo Atto in qualità di procuratore speciale (o  
generale) della ditta ....., capitale  
sociale € ....., c.f. ...., con sede  
legale in ..... alla via ....., civ.  
..., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera  
di Commercio di ..... al n. ...., che nel  
proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche  
**"Appaltatore"**, in forza della procura speciale (o  
generale) repertorio numero ..... del .....,  
autenticata nella firma dal dott. .... Notaio in

....., allegata in originale al presente "Atto" sotto la lettera "...".

**OPPURE, NEL CASO DI DITTA INDIVIDUALE**

2) ....., nato a ..... il ..... e residente a ..... alla Via ....., civ. ..., il quale interviene in questo Atto in qualità di titolare della ditta ....., c.f. ....., con sede legale in ..... alla via ....., civ. ..., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ..... al n. ....., che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

**P R E M E T T O N O**

- che a seguito di gara a mezzo di **procedura aperta**, sono stati provvisoriamente aggiudicati all'Appaltatore i lavori di **bonifica e messa in sicurezza della ex discarica di rifiuti solidi urbani in località "Sardella"**, come risulta dal verbale della Commissione di gara datato .....
- che, con determinazione del **Responsabile del Settore**

Tecnico n. ....-Reg. Sett./.....-Reg. Gen. in data ....., sono stati definitivamente aggiudicati all'Appaltatore i suddetti lavori;

- che in data ..... è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi degli artt. 65 e 122 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;

- che con nota prot. n. .... in data ..... è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 11, c. 10 e dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/06;

**SOLO NEL CASO DI SOCIETA' DI CAPITALI**

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/05/1991, n. 187, la dichiarazione in data ..... circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data ..... al n. ....;

- che il legale rappresentante dell'Appaltatore e il Responsabile del procedimento sig. .... in data ..... hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. 21/12/1999, n. 554, il verbale, acquisito al protocollo dell'Ente in data ..... al n. ...., dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto;

- che l'Appaltatore ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ..... protocollo numero ..... in data ..... dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575;

### CIÒ PREMESSO

essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori di **bonifica e messa in sicurezza della ex discarica di rifiuti solidi urbani in località "Sardella"**.

3) Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € ..... (euro .....), di cui € ..... (euro .....) per lavori ed € **6.193,06** (euro **seimilacentonovantatre/06**) per gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge.

Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta

alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

**SOLO NEL CASO IN CUI LA PERSONA AUTORIZZATA SIA DIVERSA  
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DAL PROCURATORE OCCORRE  
CITARE L'AUTORIZZAZIONE ED ALLEGARE L'ATTO**

L'Appaltatore dichiara che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, è il Sig. ...., giusta ..... che si allega al presente atto sotto la lettera "....".

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal "Responsabile del Settore Economico-Finanziario" alla sede legale dell'Appaltatore in .....

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del "Comune di San Michele Salentino". La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore all'Ufficio di ragioneria del Comune, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

4) L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti:

- 1) capitolato generale d'appalto;
- 2) capitolato speciale d'appalto;
- 3) elenco prezzi unitari;
- 4) elaborati grafici progettuali;
- 5) cronoprogramma dei lavori;
- 6) piano di sicurezza redatto ai sensi del D. Lgs. 14/08/1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Appaltatore ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, si impegna a redigere e a consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione dei lavori;
- c) sospensioni e riprese dei lavori;
- d) oneri a carico dell'Appaltatore;
- e) contabilizzazione dei lavori [a misura](#);
- f) liquidazione dei corrispettivi,
- g) controlli;
- h) specifiche modalità e termini di collaudo;
- i) modalità di soluzione delle controversie;

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145.

**5)** Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 117 - comma 4 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554, nonché le disposizioni degli artt. 134, 135 e 136 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163.

**6)** Eventuali controversie fra il Comune e l'Appaltatore saranno devolute alla decisione di apposito Collegio istituito presso la Camera Arbitrale, con le modalità di cui agli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.

**7)** L'Appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con

il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/99, cauzione definitiva di € ..... a mezzo .....

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

**8)** L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. 163/06, dell'art. 103 del D.P.R. n. 554/99, nonché dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, a costituire, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, apposita polizza di assicurazione per danni di esecuzione dell'importo di € 368.000,00. La medesima polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di € 500.000,00.

**IN ALTERNATIVA**

L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. 163/06, dell'art. 103 del D.P.R. n. 554/99, nonché dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto,

polizza di assicurazione per danni di esecuzione dell'importo di € 368.000,00, comprensiva di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di € 500.000,00, emessa in data ..... da .....

**9)** Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.

**10)** Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

**11)** L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma ottavo, del D. Lgs. 14/08/1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il Vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori ..... e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;

**PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO NON PIU' DI 15 DIPENDENTI E  
DA 15 A 35 DIPENDENTI CHE NON ABBIANO EFFETTUATO NUOVE  
ASSUNZIONI DOPO IL 18/01/2000**

12) L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12/03/1999, n. 68.

**PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO PIU' DI 35 DIPENDENTI E DA 15  
A 35 DIPENDENTI CHE ABBIANO EFFETTUATO NUOVE ASSUNZIONI  
DOPO IL 18/01/2000**

L'Appaltatore, in sede di gara, in merito alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ha presentato una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante attesta l'osservanza alle norme della legge 12/03/1999, n. 68.

**SE LA DITTA HA SEDE NEL COMUNE SEDE DELLA STAZIONE**

**APPALTANTE**

13) A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'impresa.

**SE LA DITTA NON HA SEDE NEL COMUNE SEDE DELLA STAZIONE**

**APPALTANTE**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in ..... alla via ..... civ. .. presso l'Ufficio della Direzione

Lavori (o: la Casa Municipale del Comune di San Michele Salentino dove ha sede la Direzione Lavori) (oppure: presso professionista o società legalmente riconosciuta in ..... alla via ..... civ. .. del Comune dove ha sede la Direzione Lavori).

**14)** Il Comune, ai sensi dell'art. 10 della legge 31/12/1996, n° 675, e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterrà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

**15)** Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 554/99 e dell'art. 8 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune.

**16)** Del presente contratto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.86, n° 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Scritto da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto formato da n. ... fogli per n. ...

facciate intere e n. .... righi sin qui, viene letto agli intervenuti, i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà, meco lo sottoscrivono dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli atti ivi richiamati per averne in precedenza presa cognizione.

**L' IMPRESA**

( ..... )

**IL RAPPRESENTANTE DELL' ENTE**

( ..... )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

( ..... )

*Amministrazione: Comune di San Michele Salentino*

*Progetto : Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica di rifiuti solidi urbani in località "Sardella" .-*

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

<i>Allegati di progetto</i>		<i>Importo dei lavori</i>	
Relazione	Importo a base d'asta	€	361.806,94
Elenco prezzi	Oneri sicurezza non sogg. ribasso	€	<u>6.193,06</u>
Computo metrico estimativo	Sommano	€	368.000,00
Elaborati grafici	Somme a disposizione	€	<u>26.000,00</u>
Capitolato speciale d'appalto	Totale	€	450.000,00

CAPO I

**OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO.  
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI  
DELLE OPERE**

**Art. 1  
OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, delle opere e delle provviste necessarie per la "bonifica" di un sito già adibito a discarica di rifiuti solidi urbani indifferenziati in contrada "Sardella" nel Comune di S. Michele Salentino ed ora dismessa.

**Art. 2  
AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dei lavori di cui al presente Appalto, ammonta a € **368.000,00** come risulta dal prospetto qui di seguito allegato, in cui sono riportati gli importi corrispondenti alle diverse categorie di lavoro:

a) Per lavori a misura:

N. D'ORDINE	DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO ED ONERI COMPENSATI A MISURA	Importo complessivo di ogni categoria di lavoro
1	A) <b>Movimenti di materie e copertura rifiuti</b> Scavi- movimentazione meccanica di rifiuti, fornitura di ghiaia di argilla, terreno agronomico	€ 300.076,34
2	B) <b>Opere in ferro e diversi</b> Cancello in ferro	€ 4.500,00
3	C) <b>Sistemazione a verde</b> Fornitura di piante arboree, cespugli, scavo di buche, tutori, concimi sostituzione piante danneggiate, ecc.	€ 7.910,00
4	D) <b>Cartellonistica</b> Cartello per lavori a farsi e cartello per lavori effettuati	€ 2.800,00
5	E) <b>Manutenzione</b>	€ 10.000,00
6	G) <b>Pozzi di captazione del biogas</b>	€ 7.200,00
7	H) <b>Opere in C.I.s</b> (Costruzione canalette laterali di raccolta acqua piovana	€ 24.820,60
8	I) <b>Tinteggiatura pareti</b>	€ 4.500,00
9		
	<b>Totale</b>	<b>€ 361.806,94</b>
	<b>Per oneri di sicurezza</b>	<b>€ 6.193,06</b>
	<b>TOTALE IMPORTO DELL'APPALTO</b>	<b>€ 368.000,00</b>

Tali importi sono dedotti dalle quantità presunte di computo metrico. Gli stessi potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, come meglio specificato nel successivo art. 5.

Gli importi dei compensi a misura sono soggetti a ribasso d'asta. Non sono soggetti a ribasso d'asta gli importi relativi al piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Nel caso in cui la modalità di aggiudicazione dei lavori avvenga mediante offerta a prezzi unitari, i prezzi unitari riportati dalla ditta appaltatrice in sede d'offerta per lo svolgimento, l'esecuzione ed il rispetto di quanto descritto nelle associate voci di elenco, determineranno gli importi complessivi delle categorie di lavoro previste e dovranno essere in ogni caso inferiori a quanto riportato precedentemente come base d'asta. Sono quindi accettate solo offerte in diminuzione.

**Art. 3  
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

Le opere che formano oggetto dell'appalto, risultanti nelle linee generali dai disegni di progetto allegati, possono sommariamente riassumersi come segue:

- Movimentazione di rifiuti e materie da ricoprirsi con ghiaia;
- Impermeabilizzazione delle superfici interessate dall'abbancamento dei rifiuti in discarica, già ricoperti da ghiaia come innanzi detto, con strato di argilla con permeabilità pari o inferiore a 0,000001 cm/sec., a sua volta da ricoprire con terreno agronomico.
- Per detti lavori ai soli fini del certificato di esecuzione si intendono appartenenti alla categoria **OG.12** per l'importo adeguato;
- Sistemazione finale con deposizione di terreno agronomico sul materiale argilloso e messa a dimora di essenze vegetali;
- Pozzi per la captazione di biogas;
- Sistemazione viabilità interna;
- Pitturazione della recinzione e costruzione di cancello d'accesso;

L'elencazione di cui sopra, ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e lavori.

#### **Art. 4**

#### **VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE**

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione dei lavori da eseguire. L'Amministrazione si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre negli stessi, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel **Capitolato generale** e nel presente Capitolato speciale.

Devono essere comunque osservate le disposizioni della **L. 11 febbraio 1994, n. 109** modificata dalla **L. 2 giugno 1995, n. 2166**, dalla **L. 415 del 18 novembre 1998** e dalla successiva **L. 166 del 1 agosto 2002**.

#### CAPO II

#### **QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

#### **Art. 5**

#### **QUALITÀ E PROVENIENZA DI MATERIALE PREFABBRICATI CAMPIONI E PROVE**

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati, previa campionatura, dalla Direzione dei Lavori. Di norma essi proverranno da località o fabbriche che l'impresa riterrà di sua convenienza purchè preventivamente notificate e semprechè i materiali corrispondano ai requisiti prescritti dalle Leggi<sub>1</sub>, dal presente Capitolato<sub>1</sub>, dall'Elenco prezzi o dalla Direzione dei Lavori.

L'appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (materiale argilloso impermeabilizzante, tubazioni in HDPE, prefabbricati) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire prima dell'impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, relativi "Certificati di Qualità" rilasciati da un Laboratorio ufficiale e/o universitari.;

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione di ei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonchè i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte.

Il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall'Impresa, disporrà, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell'Appaltatore.

Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all'emissione di un nuovo certificato di qualità.

Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto.

Qualora invece venga ammessa dalla Stazione appaltante in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori può applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

L'Appaltatore è obbligatorio a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonchè sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale; in tale sede l'Appaltatore ha facoltà di richiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi.

Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa dell'esito di prove in corso, l'Appaltatore stesso, da un lato, non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere e, dall'altro, potrà richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione appaltante, l'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che Egli si è assunto coi il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni di Capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilità dell'Appaltatore e semprechè i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi spirato il termine ultimativo che la Direzione Lavori avrà prescritto si farà senz'altro luogo all'applicazione della penale prevista per il caso di ritardo per il compimento dei lavori.

#### **Art. 6 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI**

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 136 del **Regolamento oo.pp. di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazione**, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Impresa a norma dell'art. 153 dello stesso **Regolamento o.pp.**

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

#### **Art. 7 NORME PER LA MISURA E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI**

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e ciò anche quando questo non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco, o nel presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale e l'utile dell'Appaltatore.

Più in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle località prescritte, comprese imposte, carico, trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi,, prove etc., nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti all'impiego a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontanarne le eventuali eccedenze;

2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, assistenziale nonché ogni spesa per fornire agli stessi attrezzi ed utensili del mestiere;

3) r i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e di mezzi d'opera pronti all'uso, per fornirli, ove prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, personale addetto al funzionamento, ecc., per effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per allontanarli a prestazioni ultimate;

4) per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere

provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali, etc., per assicurazioni di ogni specie, indennità per cave di prestito e di deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee e diverse, oneri per ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo;

5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per l'avvicinamento a punto di posa e gli spostamenti in genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisionali e quant'altro occorra ad eseguire perfettamente la prestazione;

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno, in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura, a peso ed a numero, come alle indicazioni dell'Elenco dei prezzi.

Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto della misura stessa.

La misura di ogni opera deve corrispondere alle indicazioni od ai tipi di progetto. Nel caso di eccesso su tali prescrizioni, si terrà come misura quella prescritta, ed in casi di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misura quella effettiva.

Nessuna opera, già computata come facente parte di una determinata categoria, può essere compensata come facente parte di un'altra.

### **Scavi**

Il computo degli scavi verrà effettuato tenendo conto soltanto delle scarpe e delle dimensioni risultanti dai tipi di progetto e dagli ordini della Direzione dei Lavori.

In mancanza di questi, il computo verrà desunto:

- per gli scavi generali e di fondazione, dalle effettive misure geometriche prese sulle verticali esterne delle murature e dei conglomerati cementizi di fondazione;
- per gli scavi in trincea, per i condotti monolitici e i manufatti, dalle misure geometriche prese sulle verticali esterne dei condotti e dei manufatti stessi maggiorate di cm 40 (cm 20 per parte);
- per le canalizzazioni da realizzarsi con canalette prefabbricate, dalla larghezza delle stesse maggiorate di cm 5.

Per gli scavi in trincea con profondità superiore a mt. 1,50, la larghezza minima considerata sarà di mt 1,00.

Negli scavi per le tubazioni e per i manufatti, non saranno misurati i volumi provenienti da maggiori sezioni rispetto alle prescritte e da franamenti o scoscendimenti delle scarpate, dipendenti da insufficienza nelle sbadacchiature ed armature occorrenti o da qualsiasi altra causa.

Il prezzo degli scavi armati comprende: il nolo delle armature, sbadacchiature e puntellazioni, la mano d'opera per la loro formazione, manutenzione e ripresa, nonché il loro consumo e trasporto.

Con i prezzi degli scavi a macchina è sempre compensata anche l'occorrente assistenza della mano d'opera: per tutti gli scavi, poi, i prezzi comprendono e remunerano sempre le operazioni di esatta refilatura delle scarpate e la perfetta sagomatura e posa a livelletta del fondo.

Qualora durante lo scavo si rinvenissero materiali non rimovibili mediante escavatore, come ad esempio murature, rocce, etc., per la loro demolizione verranno corrisposti i prezzi di Elenco ed il loro volume non verrà dedotto da quello di scavo.

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere, comprende il taglio delle piante, l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, etc., lo scavo il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a

deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei limiti previsti nel precedente articolo, quelli già ricordati per l'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti d'acqua di qualsiasi importanza, etc.

Nel caso di scavi di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza (con la esclusione della sola roccia da mina), si intendono compensati nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiore a mc. 0,50, quelli invece di cubatura superiore a mq. 0,50 verranno compensati con i relativi prezzi di elenco ed il loro volume verrà detratto da quello degli scavi di materie valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.

Il materiale proveniente dagli scavi in genere, ove non idoneo per un suo riutilizzo in cantiere l'Amministrazione appaltante disporrà all'Impresa il loro trasporto presso discariche autorizzate intendendosi l'onere compreso e compensata coi relativi prezzi di elenco riguardanti gli scavi.

In presenza di terreni molto fluidi, le armature delle pareti dovranno essere spinte al di sotto del piano di fondo degli scavi, a profondità sufficiente per evitare il rifluimento di materiale negli scavi stessi al di sotto delle armature;

Nel caso in cui venisse ordinato il reinterro senza recupero di armature, le tavole, le travi ed i puntelli verranno misurati e compensati con prezzi determinati dalla Direzione dei Lavori, tenuto conto del deperimento, e comunque non superiori al 50% di quelli d'Elenco; non verrà invece riconosciuto alcun compenso per i cunei, i, tasselli, le regge, le chioderie, etc.

Per gli scavi eseguiti in presenza d'acqua il cui livello stabile non si elevi oltre 20 cm sul fondo, nessuno speciale compenso e nessuna maggiorazione spetteranno all'Appaltatore sui prezzi stabiliti dall'Elenco per gli scavi all'asciutto in base ai quali il lavoro verrà liquidato salvo il noleggio delle pompe, nei casi in cui non fosse possibile e sufficiente procedere all'aggottamento con canali a scolo naturale o con drenaggi sottostanti le condutture.

Gli scavi saranno invece considerati come subacquei per tutte e sole quelle parti che ricadono oltre 20 cm al di sotto del livello costante a cui si stabiliscono le acque. Per tali porzioni degli scavi, saranno corrisposti all'Appaltatore, se previsti, quei prezzi d'Elenco per gli scavi che oltre alle necessarie armature ed alle eventuali paratie e palanco- late - remunerino anche tutti gli occorrenti aggottamenti ed esaurimenti d'acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli semprechè queste prestazioni siano da riconoscere all'Appaltatore stesso in base al presente disciplinare.

Qualora invece tali prezzi non siano previsti, verranno riconosciuti all'Appaltatore compensi stabiliti dall'Elenco per gli scavi in presenza d'acqua, in aggiunta ai quali saranno corrisposti - semprechè dovuti - quelli previsti per gli aggottamenti ed esaurimenti della stessa.

### **Reinterri**

I reinterri ed i riempimenti saranno misurati come differenza fra il volume dello scavo e quello dei manufatti in esso eseguiti, senza tener conto del maggior volume dei materiali che l'Appaltatore dovesse impiegare, in relazione agli assestamenti del terreno, per garantire che il reinterro assuma, alla fine, la sagoma prescritta.

Il prezzo dei reinterri comprende:

- nel caso vengano effettuati con materie già depositate al margine degli scavi, la loro ripresa;
- nel caso vengono effettuati con materie provenienti direttamente dagli scavi, il nolo di autocarro durante il caricamento, nonché il trasporto e lo scarico del materiale.

Tale prezzo comprende pure la vagliatura dei materiali da impiegarsi, le eventuali inaffiature ed il costipamento con mezzi idonei a strati di spessore non superiore a cm 50.

### **Rilevati per ricopertura rifiuti**

Nel prezzo dei rilevati si intendono compresi gli oneri relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato, al pagamento di tutte le indennità di occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi e simili e da aree demaniali, e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di sbancamento.

Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati verrà applicato al volume totale dei rilevati costruiti.

Esso comprende anche l'onere della preparazione del piano di posa del rilevato quali:

la eliminazione di radici, erbe, limi e le argille contenenti materie organiche e microrganismi che sussistono sul piano di posa del rilevato, nonché il suo spianamento e la sua compattazione.

Ove sia necessario, a richiesta della direzione dei lavori, l'impresa dovrà provvedere alla stabilizzazione delle parti di terreno in quanto appartenenti alle categorie A/6 – A/7 o quando l'indice di gruppo del terreno non superi 10, eventualmente non ricoperto dallo strato di ghiaia, mescolando allo strato superficiale del terreno correttivo in rapporto occorrente a realizzare per lo spessore prescritto uno strato sufficientemente compatto ed impermeabile capace di evitare rifluimenti di argilla negli strati superiori o affondamenti di questi.

Tale strato comunque dovrà essere compattato fino ad ottenere una densità del 95% della massima.

Nel prezzo relativo alla fornitura e posa in opera del terreno agronomico per la formazione dello strato superficiale a copertura dei predetti strati di ghiaia e di argilla, sarà ricompreso anche l'onere del rivestimento con il medesimo terreno anche delle scarpate e la loro profilatura ed il necessario costipamento o innaffiamento dello stesso onde prevenirne il suo dilavamento.

La compattazione meccanica del rilevato in ghiaia ed in argilla è ricompresa nel prezzo della fornitura e posa in opera dei predetti materiali.

### **Ferro tondo per calcestruzzo**

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere di prima qualità, esenti da scorie, soffiature, brecciate, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili;

Ferma la loro rispondenza a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908, modificato dal D.M. 15 luglio 1925, essi dovranno, integrativamente, essere conformi, per quanto attiene a condizioni tecniche generali di fornitura, dimensioni e tolleranza, qualità e prescrizioni in genere, alla normativa unificata vigente all'epoca della esecuzione dei lavori. Sempre integrativamente, le prove di qualsiasi tipo saranno eseguite in conformità a quanto prescritto dalla normativa unificata medesima. I materiali ferrosi dei tipi di seguito indicati dovranno inoltre presentare, a seconda della loro qualità, i requisiti caso a caso precisati.

#### *1) Ferro*

Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo ed a caldo, tenace, di marcatissima struttura fibrosa; dovrà essere liscio, senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, saldature aperte, soluzioni di continuità in genere ed altri difetti.

#### *2) Acciai per opere conglomerato cementizio*

Dovranno essere conformi, in ogni loro tipo, alla normativa vigente per le varie opere all'epoca di esecuzione dei lavori.

Nel prezzo fissato per la fornitura e posa in opera di calcestruzzo per la formazione del piano di posa delle canalette laterali di scolo delle acque, o per qualsiasi altro impiego, è ricompreso il ferro in tondini che sarà fornito e dato in opera anche con l'impiego di casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla direzione dei lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

Nello stesso prezzo è, inoltre, ricompreso ogni onere per la mano d'opera e i mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei ferri stessi, nonché per il loro bloccaggio.

### **Conglomerato cementizio semplice o armato**

Il conglomerato cementizio di qualsiasi natura e spessore dato in opera a qualsiasi altezza o profondità, sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro di eventuale armatura.

Nel prezzo del conglomerato cementizio come sopra sono inclusi anche gli oneri per la fornitura e posa in opera delle casseforme, il ferro di armatura, il getto, la sua pistonatura, ecc. per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

### **Tinteggiature**

La tinteggiatura sarà in latte di calce da stendere a pennello o con qualsiasi idonea attrezzatura anche a spruzzo.

I prezzi delle tinteggiature saranno applicati alla superficie delle murature senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Varranno sia per superfici piane, che curve.

### **Piantagioni**

La fornitura di piante sarà preceduta da presentazione di un campione. Si dovranno richiedere piante in ottime condizioni vegetative, a sviluppo regolare, esenti da lesioni, malformazioni, malattie fisiologiche, ricche di capillari ed esenti da tagli che possano compromettere una buona cicatrizzazione delle ferite.

Nella scelta delle piante arboree si dovrà tenere conto dell'altezza, della circonferenza del fusto a un metro da colletto e dell'altezza dell'impalcatura.

Le piantagioni saranno valutate a numero di piantine attecchite.

Nei relativi prezzi, oltre la fornitura delle piante, è compresa la preparazione del terreno ed ogni onere per la piantumazione e l'impalcatura di sostegno fino ad attecchimento. E' pure compreso ogni altro onere per garantire l'attecchimento.

### **Tubazioni in PVC**

I tubi di PVC dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una calibratura perfetta e continua e devono soddisfare le norme UNI vigenti e risultare idonei alle prove prescritte dalla norma UNI 7448/75;

Il prezzo per la fornitura e posa in opera di detti tubi, di qualsiasi dimensione e peso occorrenti, ivi compresi eventuali pezzi speciali, è incluso nel prezzo di elenco relativo alla perforazione e costruzione dei pozzi di captazione del bio-gas

### **Opere in ferro**

Il cancello d'ingresso in ferro scatolare, con le caratteristiche dell'elenco dei prezzi e di qualsiasi altra aggiunta o modifica che la direzione lavori vorrà apportare, sarà valutato nell'insieme e con unico prezzo. In quest'ultimo è ricompreso, altresì, ogni onere per la sua costruzione, carico, trasporto, scarico, posa in opera per averlo perfettamente funzionante all'uso.

### **Mano d'opera**

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

### **Noleggi**

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

### **Trasporti**

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera

del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondenti alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materia da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

#### Materiali a piè d'opera o in cantiere

Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, a numero, a peso.

I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'appaltatore è tenuto a fare a richiesta della direzione dei lavori, come per esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione in legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, etc., alla cui esecuzione provvede direttamente l'amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'impresa non debba effettuare lo spandimento;

b) la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell'art. 28 del **capitolato generale**;

d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'impresa.

Sabbia ghiaia e pietrisco verranno misurati tanto con apposite casse di dimensioni fissate, fornite dall'appaltatore, quanto in cumuli regolari di forma geometrica, o direttamente sugli autocarri, a giudizio della Direzione dei Lavori.

Le forme da darsi ai cumuli sono quelle della catasta regolare con sezione verticale quadrilatera o triangolare (cavalla). La formula da usarsi per il calcolo dei volumi è quella esatta del prismoide.

#### Lavori a corpo

Per tutti i lavori che si rendano necessarie per dare compiuti gli impianti a regola d'arte, in perfetto stato di funzionamento e rispondenti pienamente ai registri prescritti, è stabilito il prezzo a corpo.

Tuttavia, se durante l'esecuzione degli impianti, la direzione dei lavori richieda delle varianti che portino un maggiore o minore lavoro, il relativo importo è valutato, per essere poi aggiunto o detratto dal prezzo a corpo di cui sopra, in base ai prezzi unitari indicati nel relativo elenco di progetto.

La ditta assuntrice da parte sua, durante l'esecuzione degli impianti, non può introdurre variazioni al progetto senza averne ricevuta l'autorizzazione per iscritto dall'amministrazione.

Ogni contravvenzione a questa disposizione è a completo rischio e pericolo della ditta stessa, che deve rimuovere e demolire le opere eseguite qualora l'amministrazione, a suo giudizio insindacabile, non creda di accettarle, e in caso di accettazione, la ditta, senza alcun aumento del suindicato prezzo a corpo dell'appalto, è obbligata all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari, che lo siano richieste perchè i lavori corrispondano alle prescrizioni contrattuali

Le norme per la valutazione e la misura dei lavori di cui al presente articolo costituiscono precisazione ed integrazione a quanto eventualmente specificato nella descrizione delle opere, lavori, provviste, noli di cui all'allegato elenco.

In caso di disaccordo tra le norme di cui al presente articolo e quanto alle singole voci, ovvero nel caso le presenti norme risultino carenti in alcuno degli elementi viceversa previsti negli allegati progettuali, prevale quanto stabilito per le voci medesime o nelle restanti parti relazionali.

## **Art. 8** **MOVIMENTI DI MATERIE**

Prima di iniziare qualsiasi movimento di materiale l'assuntore ha l'obbligo di eseguire i tracciamenti definitivi nonché la picchettazione completa degli stessi, partendo dai capisaldi fondamentali che avrà ricevuto in consegna dalla Direzione dei Lavori.

L'impresa è inoltre tenuta ad inserire lungo i tracciati altri capisaldi in numero sufficiente secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.

I capisaldi saranno formati da pilastrini di sufficiente consistenza affinché non possano essere facilmente asportabili.

I capisaldi dovranno essere custoditi dall'impresa e tenuti liberi, in modo che il personale della Direzione se ne possa servire in ogni momento, per i controlli del caso.

Qualora nei tracciamenti l'impresa abbia a riscontrare differenze o inesattezze, dovrà subito riferire alla Direzione dei Lavori per le disposizioni del caso. Comunque l'Impresa assume ogni responsabilità dei tracciamenti eseguiti, sia per la corrispondenza al progetto, sia per l'esattezza delle operazioni. L'impresa dovrà inoltre porre a disposizione della Direzione dei Lavori il personale, gli strumenti topografici e metrici di precisione, i mezzi di trasporto e quant'altro occorre perché la Direzione stessa possa eseguire le verifiche del caso.

Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potrà pretendere per essi alcun compenso o indennizzo speciale, essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco.

## **Art. 9** **INERTI**

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia all'epoca della esecuzione dei lavori.

La granulometria degli aggregati litici degli impasti potrà essere espressamente prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei conglomerati, e l'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro.

Fermo quanto sopra, valgono le seguenti prescrizioni particolari:

### **1) Sabbia naturalc**

La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sarà delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da terra, da materie organiche od altre materie eterogenee. Prima dell'impiego, essa dovrà essere lavata e, a richiesta della Direzione dei Lavori, vagliata o stacciata, a seconda dei casi, essendo tutti gli oneri relativi già remunerati dai prezzi d'Elenco; essa dovrà avere grana adeguata agli impieghi cui deve essere destinata: precisamente, salvo le migliori prescrizioni di legge in materia di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, dovrà passare attraverso ad un setaccio con maglia del lato di millimetri:

- *cinque*, per calcestruzzi;
- *due e mezzo*, per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio;
- *uno*, per malte da intonachi.

### **2) Ghiaia, ghiaietto e ghiaietto**

La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaietto saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da sabbia, terra ed altre materie eterogenee.

Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati.

Quanto alle dimensioni si stabilisce:

**2/1** che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con maglie da 2,5 cm;

**2/2** che per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2,5 cm e 1 cm;

**2/3** che il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e 4 mm.

### **3) Inerti da frantumazione**

Dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in superficie, il più possibile omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza alla compressione, con esclusione di quelle marnose, gessose, micacee, scistose, feldspatiche e simili.

Qualora la roccia provenga da cave nuove, non accreditate da esperienza specifica, e che per natura e formazione non presentino caratteristiche di sicuro affidamento, la Direzione dei Lavori potrà prescrivere che vengano effettuate prove di compressione e di gelività su campioni che siano significativi ai fini della coltivazione della cava.

Quando non sia possibile disporre di cave, potrà essere consentita, per la formazione degli inerti, la utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavati da scavi, semprechè siano originati da rocce di sufficiente omogeneità e di qualità idonea.

In ogni caso, gli inerti da frantumazione dovranno essere esenti da impurità o materie polverulente e presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni assortite; per queste ultime, valgono le indicazioni dei precedenti punti 1) e 2).

## **Art. 10 LEGANTI IDRAULICI**

Per i leganti idraulici debbono essere rispettate tutte le norme stabilite dalla legge 26.5.1965, n. 595:

Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici. Essi dovranno essere approvvigionati in relazione alle occorrenze, con un anticipo tale, tuttavia, rispetto alla data del loro impiego, da consentire l'effettuazione di tutte le prove prescritte presso i Laboratori stabiliti dalla Direzione dei Lavori, e ciò indipendentemente dalle indicazioni riportate sui contenitori, loro sigilli e cartellini che la legge prescrive. Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla Direzione stessa in relazione all'esito delle prove sia quanto alle modalità d'uso del materiale, sia per l'eventuale suo allontanamento e sostituzione con altro migliore sono obbligatorie per l'Appaltatore, che dovrà tempestivamente eseguirle.

L'Appaltatore non potrà richiedere alcun compenso e accampare alcuna pretesa per i ritardi e le sospensioni che, potessero subire i lavori in attesa o in conseguenza dei risultati delle prove. Oltre alle su estese norme generali, valgono quelle particolari di seguito riportate.

### **1) Cementi**

I requisiti di accettazione e le modalità di prova del cemento dovranno, essere conformi alle norme di cui al D.M. 3.6. 1968. Di ogni partita di cemento introdotta in cantiere, o successivamente dall'Appaltatore asportata perché destinata ad altri lavori, o rifiutata all'atto dell'impiego, come di seguito previsto, dovrà essere presa adeguata annotazione sul giornale dei lavori relativo alle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso.

1/1 Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in locali coperti, asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia; essi saranno disposti, su tavolati isolati dal suolo, in cataste di forma regolare, non addossate alle pareti, che verranno inoltre ricoperte con teli impermeabili o fogli in materiale plastico.

I cementi che non vengono conservati secondo le modalità prescritte, i cui contenitori risultino manomessi, o che comunque all'atto dell'impiego presentino grumi o altre alterazioni, dovranno essere senz'altro allontanati tempestivamente ad esclusive cure e spese dell'Appaltatore, restando la Stazione appaltante estranea alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al Fornitore ai sensi dell'art. 5 della Legge 26.5.1965, n. 595.

1/2 Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto si impiegheranno appositi automezzi. Ferma la necessità dei documenti di accompagnamento prescritti dall'art. 3) della legge 26.5.65, n. 595, i contenitori impiegati per il trasporto dovranno avere ogni loro apertura chiusa con legame munito di sigillo recante un cartellino distintivo del prodotto, il tutto conformemente a quanto prescritto dalla legge stessa, al medesimo articolo, per le forniture in sacchi.

L'impiego di cementi alla rinfusa non potrà essere consentito qualora il cantiere non sia dotato di idonea attrezzatura per lo svuotamento dei contenitori di trasporto, di silos per lo stoccaggio e di bilancia per la pesatura all'atto dell'impiego.

### **2) Agglomerati cementizi**

Per la fornitura degli agglomerati cementizi si richiamano i requisiti di accettazione e le modalità di prova di cui al D.M. 14.1.66; per la loro conservazione in cantiere e l'accettazione all'atto dell'impiego. valgono le prescrizioni relative ai cementi riportate al precedente paragrafo 1).

### **3) Calci idrauliche**

3/1 Le calci idrauliche in polvere dovranno essere fornite esclusivamente in sacchi; i loro requisiti di accettazione e le relative modalità di prova saranno conformi alle norme di cui al D.M. 14.1.1966,

#### **3/2 Resistenza all'urto.**

Una sbarra di saggio lunga 200 mm a sezione trasversale quadrata, di 40 mm dilato, fusa in sabbia molto secca, collocata orizzontalmente su due appoggi a coltello, distanti fra loro 16 cm, e fissata all'incudine di ghisa regolamentare, deve sopportare senza rompersi l'urto di una palla di 12Kg cadente da un'altezza di 60 cm sulla metà dell'intervallo compreso tra i due appoggi.

L'incudine dovrà avere la lunghezza di 250 mm, la larghezza di 100 mm ed essere appoggiata su un letto di sabbia di 40 cm di spessore.

### 3/3 Resistenza alla flessione.

Una sbarra di saggio delle dimensioni e posta su due appoggi, come fissati al precedente paragrafo, dovrà sopportare nel mezzo un carico di 6.000 Kg.

### 3/4 Resistenza alla trazione.

Una sbarra di saggio a sezione circolare di circa 30 mm di diametro, assoggettata ad una trazione crescente per gradi, non dovrà rompersi che a uno sforzo superiore ai 12 Kg per mm<sup>2</sup> di sezione trasversale.

Per questa prova, le sbarre saranno staccate da un pezzo e lavorate a freddo per mezzo di fresatrice, tornio e lima. Le teste delle sbarre in prova saranno sagomate secondo le forme e le dimensioni che saranno prescritte.

## Art. 11

### IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI DELLA DISCARICA CON MATERIALE ARGILLOSO

Verranno impiegati materiali naturali tali che, a stesura ultimata, lo strato presenti coefficiente di permeabilità K non superiore 0,000001 cm./sec. con capacità di rigonfiamento non minore di 8 ml/gr.

L'intero strato di cm. 80 di materiale argilloso da collocare sul sottostante strato di ghiaia dovrà essere ottenuto mediante stesura successiva di strati da 20 cm. ognuno, compattati mediante rullo compressore, sino a raggiungere il 90% della sua densità massima. La posa dovrà essere fatta anche sulle scarpate laterali.

Con lo strato finale si avrà cura di verificare la pendenza della superficie verso i compluvi ove saranno posate le canalette di raccolta delle acque meteoriche accertando, e se nel caso correggendola, che in nessun caso sia inferiore all' 1%. il piano verrà accettato solo a felice conclusione delle misure di spessore dello strato e delle prove di permeabilità di cui ai successivi punti.

Essa verrà effettuata misurando con apposito livello a cannocchiale o tacheometro, le differenze di quote di un punto del fondo, rispetto ad un caposaldo esterno, rilevate prima della stesa dello strato e dopo la stesura e compattazione del medesimo.

Le prove di permeabilità verranno eseguite, misurando l'abbassamento di livello dell'acqua contenuta in un recipiente di misura.

L'esecuzione delle prove potrà avvenire con 2 recipienti cilindrici graduati alti metri 1,20 del diametro di cm.50 e della capacità di 200 litri.

Il primo con funzioni di misura, ed il secondo con funzioni di controllo e di misura dell'evaporazione.

Il primo recipiente sarà aperto alle due estremità, mentre quello di controllo è chiuso ad una estremità. Le modalità operative comporranno:

- 1) infissione per la profondità di 10 cm. del serbatoio di misura dello strato di argilla, avendo cura di sigillare internamente con materiale della stessa permeabilità, l'interstizio fra le pareti del recipiente ed il materiale;
- 2) posa del secondo serbatoio di controllo a breve distanza dal primo;
- 3) riempimento dei due recipienti fino alla stessa marca di riferimento.

Il riempimento del primo recipiente è necessario che venga effettuato mediante un getto a bassa velocità portato sul fondo da un tubo flessibile. Questa precauzione è necessaria per non danneggiare la sigillatura realizzata alla base del recipiente;

4) si attende 48 ore e si riportano i livelli idrici ai valori iniziali senza tener conto degli abbassamenti subiti;

5) dopo 24 ore si procede ad un nuovo controllo come ai punti 5) e 6);

6) si riportano i livelli dei recipienti alle quote iniziali;

7) dopo 24 ore si procede ad un nuovo controllo come ai punti 5) e 6);

8) le operazioni si ripeteranno per 10 giorni consecutivi.

Qualora le variazioni di livello dovute alle perdite per infiltrazioni non dovessero essere avvertibili nelle 24 ore, si opererà su intervalli di tempo maggiori, a discrezione della D.L. sino a 10 oppure 30 giorni. Qualora le perdite per infiltrazioni rilevate a termine della prova di permeabilità si rilevassero superiori a quelle massime stabilite dal Capitolato, l'Appaltatore dovrà procedere a suo totale carico a ripristinare il suolo sino alle condizioni contrattuali di permeabilità.

## Art.12

### POZZI DI CAPTAZIONE BIOGAS

I pozzi saranno trivellati con mezzi meccanici, con distruzione di nucleo rifiuti su area di mt. 1,00 x 1,00 e profondità fino a mt. 5,00. In tali buche, circondate la materiale calcareo inerte, saranno posizionate le tubazioni del diametro di  $\varnothing$  300 microfessurate nella parte interrata nei rifiuti ed usciranno fuori da essi per non meno di mt. 2,50. Saranno dotati di cappellotto antifiamma e di rete protettiva per evitare l'intrusione di corpi solidi muniti. Gli stessi saranno attestati inferiormente alla base della discarica.

La profondità della perforazione varierà in funzione della posizione del singolo pozzo e della relativa quota di livello dal fondo della discarica.

Durante tale operazione può verificarsi, a causa delle probabili sovrappressioni presenti all'interno della discarica, la fuoriuscita di biogas.

Per questo il personale dovrà essere preparato a tale evenienza predisponendo le attrezzature e le soluzioni del caso.

Durante la fase di scavo si produrranno dei materiali di risulta che verranno dislocati ai margini del pozzo e che saranno successivamente collocati sul corpo della discarica.

E' preferibile utilizzare ghiaia di natura non calcarea per evitare riduzioni dell'effetto filtrante dovuto ad un intasamento del dreno per effetto del verificarsi di pellicole calcaree.

In alternativa può essere utilizzata ghiaia di fiume.

Sul fondo della trivellazione verrà collocato uno strato di ghiaia di 0,3 m di spessore.

Si inserirà quindi la sonda di captazione in materiale plastico, la quale arriverà ad una quota di 2,50 m. dall piano di sistemazione finale.

Lo spazio rimanente tra rifiuti e sonda di captazione sarà riempito con ghiaia.

La parte terminale della sonda verrà dotata di cappello antifiamma.

### **Art. 13 ATTREZZATURA DI CANTIERE**

L'Impresa dovrà mettere a disposizione della Direzione dei lavori un laboratorio da campo opportunamente attrezzato per eseguire almeno le seguenti prove:

- 1) determinazione delle caratteristiche di costipamento;
- 2) determinazione del limite liquido;
- 3) determinazione del limite plastico;
- 4) determinazione del limite di ritiro;
- 5) determinazione delle caratteristiche granulometriche;
- 6) determinazione dell'umidità e densità in posto;
- 7) determinazione del C.B.R. in posto;
- 8) determinazione dell'indice di polverizzazione del materiale.

L'Impresa è tenuta a mettere la Direzione dei lavori in condizione di poter seguire le altre prove su terre presso il proprio laboratorio centrale o presso il laboratorio a cui l'Impresa affida l'esecuzione delle analisi.

Il macchinario che l'Impresa dovrà possedere come propria attrezzatura di cantiere dovrà rispondere agli usi a cui è destinato e consisterà:

a) in *motolivellatori* che dovranno essere semoventi, forniti di pneumatici ed avere una larghezza base ruote non minore di 4 m;

b) in *attrezzatura spruzzante* costituita da camion distributori a pressione o con altra attrezzatura adatta alla distribuzione dell'acqua a mezzo di barre spruzzatrici in modo uniforme e in quantità variabile e controllabile;

c) in mezzi costipatori costituiti da:

2) *rulli a piè di montone a semplice o a doppio tamburo* del tipo adatto per costipare il materiale che viene impiegato. Dovranno poter essere zavorrati fino a raggiungere la pressione unitaria richiesta dalla Direzione dei lavori;

3) *carrelli pigiatori gommati* muniti di gomme lisce trainati da un trattore a ruote gommate di adeguata potenza traente oppure carrelli pigiatori gommati semoventi aventi possibilità di procedere nei due sensi con inversione di marcia;

4) *rulli vibranti* capaci di sviluppare un carico statico variabile da un minimo di 300 kg fino a 1300 kg circa; ed una energia dinamica sinusoidale con vettore forza del peso prestabilito di volta in volta dalla Direzione dei lavori;

5) *rulli compressori* lisci a tre ruote, del peso che verrà stabilito di volta in volta dalla Direzione dei lavori;

6) *distributori meccanici regolabili e capaci di distribuire uniformemente* i materiali in quantitativi controllati per m<sup>2</sup> di superficie;

7) *attrezzatura idonea per la miscelazione* quali: scarificatori, aratri a dischi, erpici o macchinari semoventi a singola o a doppia passata, motogradere.

Tutta l'attrezzatura di cantiere deve essere approvata dalla Direzione dei lavori prima di essere impiegata..

### **Art. 14 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

L'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

##### Art. 15

##### OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel **Capitolato generale**. L'Impresa è soggetta alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla legge fondamentale sui Lavori Pubblici del **20 marzo 1865 n. 2248**, allegato F); ad esclusione degli articoli abrogati dall'art. 231 del regolamento; dalla **L. n. 109/1994** come modificata ed integrata dalla **L. n. 216 del 2 giugno 19956**, dalla **L. 415 del 18 novembre 1998** e dalla successiva **L. 166 del 1 agosto 2002**; da Leggi e Regolamenti in materia:

- a) di prevenzione degli infortuni nei lavori;
- b) di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei lavori.

Ove ricorrano necessità di subappalti, si richiama l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nella **L. 19 marzo 1990, n. 55** ed eventuali successive disposizioni in materia.

##### Art. 16

##### DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al **Capitolato generale** ed a questo **Capitolato Speciale**, i seguenti elaborati grafici descrittivi del progetto:

Tav. 1 Relazione descrittiva

"	2	Rilievo fotografico
"	3	Computo metrico estimativo e quadro economico
"	4	Stralcio catastale e aerofotogrammetrico - stralcio I.G.M. - stralcio P.U.T.T.
"	5	Stato di fatto - planimetria generale
"	6	Stato di fatto - sezione x-x' e sezione y-y'
"	7	Stato di fatto - particolare prospetto (cancello d'ingresso)
"	8	Sistemazione finale - planimetria generale
"	9	Sistemazione finale - sezione x-x' e sezione y-y'
"	10	Sistemazione finale - particolare prospetto (cancello d'ingresso)
"	11	Sistemazione finale - pendenze per raccolta acque meteoriche superficiali
"	12	Sistemazione finale - impianto arboreo

I predetti disegni sono semplicemente indicativi e l'Amministrazione si riserva di apportarvi le modifiche che riterrà opportune, senza che ciò possa dare all'impresa motivo alcuno di fare eccezioni o di avanzare domande di speciali compensi non contemplati nel presente Capitolato e in quello Generale a Stampa.

Eventuali altri disegni costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Relativamente al piano di sicurezza, l'Impresa aggiudicataria dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 31 della L. 109/94 e successive modificazioni.

##### Art. 17

##### CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della **Legge 109/94** e successive modificazioni e dall'art. 101 del **Regolamento**, nonché la polizza di cui all'articolo 30, comma 3, della medesima legge ed all'articolo 103 del **Regolamento**, per una somma assicurata pari all'importo da indicare nel bando di gara, che comprenda anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

#### **Art. 18**

##### **SUBAPPALTO O COTTIMO - ADEMPIMENTI DIVERSI**

È vietato all'Impresa, ai sensi dell'art. 18, comma 3, **L. 19 marzo 1990, n. 55**, come sostituito dall'art. 34, comma 1, **D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406** e poi dall'art. 34, comma 1 della **L. 11 febbraio 1994, n.109** modificata dalla **L. 2 giugno 1995, n. 216**, dalla **L. 415 del 18 novembre 1998** e dalla successiva **L. 166 del 1 agosto 2002** ed in base a quanto disposto nell'art. 141 del regolamento; l'affidamento in subappalto o cottimo dell'intera opera appaltata e comunque della totalità dei lavori della categoria prevalente.

È vietato anche, ai sensi dell'art. 21, comma 1, **L. 13 settembre 1982, n. 646**, come sostituito dall'art. 2 quinquies della **L. 12 ottobre 1982, n. 726**, il subappalto o cottimo di parte dell'opera appaltata o di parte dei lavori della categoria prevalente, a meno di autorizzazione scritta dall'Amministrazione la quale può essere rilasciata quando sussistono le condizioni stabilite dagli artt. 21, comma 2 e 23, comma 4 della **L. 13 settembre 1982, n. 646** nonché dall'art. 18, comma 3, **L. 19 marzo 1990, n. 55**.

In caso, comunque, di subappalto o cottimo autorizzato, l'Impresa resta egualmente, di fronte all'Amministrazione, la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4 della **L. 19 marzo 1990, n. 55** l'Impresa deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 della **L. 19 marzo 1990, n. 55**, il contratto tra l'Impresa e l'impresa subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione e al Direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 della **L. 19 marzo 1990, n. 55**, l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 11 della **L. 19 marzo 1990, n. 55**, le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, di cui agli artt. 20 e 23 bis della **L. 8 agosto 1977, n. 584**, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, nn. 4) e 5) dell'art. 18 della **L. 19 marzo 1990, n. 55**.

##### **Non sono in ogni caso considerati subappalti:**

- a) i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore;
- b) il trasporto che non preveda l'impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori, o macchinari simili, dell'Appaltatore;
- c) la fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti.

##### **Sono considerati subappalti:**

- a) i noleggi a caldo e contratti simili che prevedano l'impiego di manodopera dipendente dal subappaltatore (art. 18, comma 12 **L. 19 marzo 1990, n. 55**);
- b) l'installazione in opera degli impianti a servizio del fabbricato, di cui all'art. 1 della **L. 5 marzo 1990, n. 46**, per i quali l'Appaltatore è tenuto ad affidare i lavori esclusivamente ad Imprese abilitate di cui all'art. 2 della stessa legge, a meno che egli stesso non sia abilitato (art. 10, della **L. 5 marzo 1990, n. 46**);

È fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo della manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari ed attrezzature di questo (art. 1, **legge n. 1369/1960**).

#### **Art. 19 COTTIMO**

Per quanto riguarda la procedura di cottimo, si rimanda art. 144 del regolamento.

#### **Art. 20**

#### **CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE**

L'impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la **Circolare Min. LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL**, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori e dell'Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 18, comma 6, legge n. **55/1990**, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al comma 3, n. 3 dello stesso art. 18. La ditta è inoltre tenuta a rispetto del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulle "Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro".

#### **Art. 21**

#### **TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

Ai sensi dell'art. 18, comma 7 della **L. 19 marzo 1990, n. 55**, l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai **contratti collettivi nazionale e territoriale** in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 8 dello stesso art. 18. L'Impresa e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del **D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55**, la suddetta documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del **D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55**, la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

#### **Art. 22**

#### **CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI**

Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta. In caso di urgenza secondo le riserve previste dalla legge n. 2248 del 20 marzo 1865 subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori; la consegna dei lavori avverrà conformemente all'art. 9 del Capitolato Generale e secondo le modalità previste dagli articoli 129, 130 e 131 del Regolamento. Qualora la consegna, per colpa dell'Amministrazione, non avvenisse nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione dal contratto. L'Appaltatore darà inizio ai lavori non oltre il 15° giorno dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di **€ 10,00** (diconsi euro dieci/00). Se il ritardo dovesse superare giorni 30 a partire dalla data di consegna l'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore potrà sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di Legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

#### **Art. 23**

#### **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di **120** giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale generale di consegna e secondo quanto previsto nell'art. 21 del Capitolato Generale.

La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del **Capitolato generale** ed art. 117 del regolamento rimane stabilita nella misura di € 20,00 per ogni giorno di ritardo.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 24 del **Capitolato generale**; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle del successivo art. 26 del Capitolato Generale ed art. 133 del regolamento.

#### **Art. 24**

##### **PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI**

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità.

L'Impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

#### **Art. 25**

##### **PAGAMENTI IN ACCONTO**

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera nei termini e nei modi di cui agli artt. 29 e 30 del **Capitolato generale** e 114 del regolamento, ogni qual volta il suo credito - al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di cui all'art. 7 del **Capitolato generale** - raggiunga la cifra di € 100.000,00 in relazione all'ammontare ed alla durata dei lavori ovvero rispetto a quanto ricavato dalla tabella di cui all'art. 2 se opere appaltate a forfait.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del **Capitolato generale**, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Le funzioni del responsabile del procedimento sono affidate all'Ingegnere Capo ovvero a persona delegata e di fiducia dell'Amministrazione.

#### **Art. 26**

##### **CONTO FINALE**

Ai sensi dell'art. 173 del **Regolamento**, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 3 mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

#### **Art. 27**

##### **COLLAUDO**

Il certificato di collaudo, trattandosi di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, sarà sostituito da quello di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 28 della legge 11.2.94 N° 109 così come modificato dalla legge 18.11.98 n. 415, nonché dell'art. 208 del regolamento.- Ai sensi della medesima legge lo stesso certificato deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

#### **Art. 28**

##### **MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del **Codice Civile**, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni rese necessarie senza interrompere il traffico nella strada e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei lavori.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla Direzione dei lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattuali.

All'atto del collaudo i manti dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto della superficie e lungo le banchine. Inoltre gli spessori dei manti dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura e del costipamento dovuto al traffico, di 1 mm per ogni anno dall'esecuzione.

L'Impresa è anche responsabile dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle sottofondazioni e delle fondazioni.

**Art. 29**  
**ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Oltre gli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 14 del **Capitolato generale** e agli altri indicati nel presente **Capitolato speciale**, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.

5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

6) La redazione dei calcoli e dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, da parte di un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo ordine professionale. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

7) La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia all'Amministrazione.

8) L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

9) L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica.

10) L'Impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di disporre all'esterno del cantiere, come dispone la **Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL**, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'Amministratore, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori e dell'Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell'art. 18, comma 6, **L. n. 55/1990**, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al comma 3, n. 3 dello stesso art. 18. La Ditta è inoltre tenuta al rispetto del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulle "Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro".

11) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.

12) La gratuita assistenza medica e la distribuzione del chinino agli operai che siano colpiti da febbri palustri.

13) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

14) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.

Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

15) L'osservanza delle disposizioni di cui alla **L. 21 agosto 1921, n. 1312**, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive modifiche.

16) La comunicazione all'ufficio da cui dipendono i lavori, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 41 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il **Capitolato generale** per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

17) L'osservanza delle norme contenute nella vigente legge sulla polizia mineraria **R.D. 30 marzo 1893, n. 184** e nel relativo regolamento **14 gennaio 1894, n. 19**.

18) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.

19) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione.

20) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

21) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

22) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione, l'Appaltante non potrà pretendere compensi di sorta.

23) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

24) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel **D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626** e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.

Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

25) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

26) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del 5° comma dell'art. 18 della citata **legge n. 55/1990**. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

### **Art. 30**

#### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate agli artt. 31 bis e 32 della **L. 11 febbraio 1994, n. 109** modificata dalla **L. 2 giugno 1995, n. 216**, dalla **L. 415 del 18 novembre 1998** e dalla successiva **L. 166 del 1 agosto 2002** e secondo quanto riportato dall'art. 150 del regolamento.

#### **CAPO IV**

#### **NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE**

**Art. 31**  
**NORME GENERALI**

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

**Art. 32**  
**LAVORI IN ECONOMIA**

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

**Art. 33**  
**MATERIALI A PIÈ D'OPERA**

I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano a materiali a piè d'opera o in cantiere con le modalità ed i criteri di cui all'art.7 del presente capitolato speciale.

**Art. 34**  
**DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA INVARIABILITÀ DEI  
PREZZI CONTRATTUALI - NUOVI PREZZI**

I lavori appaltati a misura e le somministrazioni saranno pagati con i prezzi indicati nell'apposito elenco allegato al progetto dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta complessivo sull'intero importo dei lavori (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari).

I suddetti prezzi restano fissi ed invariabili.

La revisione dei prezzi non è ammessa ai sensi dell'art. 26 comma 3 della **L. n. 109/1994** così come modificata dalla **L. n. 216/19956**, dalla **L. 415/1998** e dalla successiva **L. 166/02** e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del **Codice Civile**. Vale altresì quanto altro previsto dall'art. 26 comma 4 della citata legge.

Per tutte le categorie di lavoro non contemplate nelle voci di elenco di cui al presente progetto, si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del **Regolamento**, oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali evidenziate nell'elenco prezzi di contratto.

**Art. 35**  
**ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI, SOTTO DEDUZIONE DEL RIBASSO D'ASTA,  
SARANNO PAGATI I LAVORI APPALTATI A MISURA E LE SOMMINISTRAZIONI PER LE OPERE IN  
ECONOMIA**

Nella colonna «Descrizione delle lavorazioni» si fa richiamo agli articoli precedenti relativi a ciascuno di essi, nei quali sono specificati gli oneri relativi ad ogni lavoro a misura, a corpo, prestazioni in economia, noli, ecc. Invece, quando si tratta di prezzi integrativi, per i quali mancano o si ritiene di non dover dettare prescrizioni speciali nel Capitolato speciale, occorrerà sempre specificare nella suddetta colonna «Descrizione delle lavorazioni» tutti gli oneri, forniture ed obblighi connessi al lavoro da eseguire e da pagare col prezzo di elenco soltanto e senza eccezione di sorta.

CAPO I .....	2
<b>OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO.....</b>	<b>2</b>
<b>DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI.....</b>	<b>2</b>
<b>DELLE OPERE .....</b>	<b>2</b>
Art. 1.....	2
OGGETTO DELL'APPALTO .....	2
Art. 2.....	2
AMMONTARE DELL'APPALTO.....	2
Art. 3.....	2
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE .....	2
Art. 4.....	3
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE.....	3
CAPO II .....	3
<b>QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITÀ.....</b>	<b>3</b>
<b>DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO.....</b>	<b>3</b>
<b>ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI .....</b>	<b>3</b>
Art. 5.....	3
Art. 13.....	13
ATTREZZATURA DI CANTIERE .....	13
Art. 14.....	13
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI .....	13
CAPO III.....	14
<b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....</b>	<b>14</b>
Art. 15.....	14
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE.....	14
Art. 16.....	14
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	14
Art. 17.....	14
CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA .....	14
Art. 18.....	15
SUBAPPALTO O COTTIMO - ADEMPIMENTI DIVERSI.....	15
Art. 19.....	15
COTTIMO.....	15
Art. 20.....	16
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE.....	16
Art. 21.....	16
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI .....	16
Art. 22.....	16
CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI.....	16
Art. 23.....	16
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI -.....	16
PENALE PER RITARDO.....	16
Art. 24.....	17
PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI.....	17
Art. 25.....	17
PAGAMENTI IN ACCONTO .....	17
Art. 26.....	17
CONTO FINALE.....	17
Art. 27.....	17
COLLAUDO .....	17
Art. 28.....	17

MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO .....	17
Art. 29 .....	18
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE .....	18
Art. 30 .....	19
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	19
CAPO IV .....	19
<b>NORME PER LA MISURAZIONE .....</b>	<b>19</b>
<b>E VALUTAZIONE DELLE OPERE .....</b>	<b>19</b>
Art. 31 .....	20
NORME GENERALI .....	20
Art. 32 .....	20
LAVORI IN ECONOMIA .....	20
Art. 33 .....	20
MATERIALI A PIÈ D'OPERA .....	20
Art. 34 .....	20
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA INVARIABILITÀ DEI .....	20
PREZZI CONTRATTUALI - NUOVI PREZZI .....	20
Art. 35 .....	20
ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE AI QUALI, SOTTO DEDUZIONE DEL RIBASSO D'ASTA, SARANNO PAGATI I LAVORI APPALTATI A MISURA E LE SOMMINISTRAZIONI PER LE OPERE IN ECONOMIA .....	20